



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENTINO, BEVILACQUA, CARUSO, RAMPONI, TOFANI, CARRARA, AMORUSO, CECCANTI, NESSA, DE ECCHER, DELOGU, CENTARO, ALLEGRINI, CIARRAPICO, GIORDANO, ASCIUTTI, BALBONI, MENARDI, GIULIANO, COMPAGNA, FASANO, GENTILE, CALIGIURI, VICECONTE, COSSIGA, MAZZARACCHIO, IZZO e MUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2008

Istituzione della camera di conciliazione presso il tribunale

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che rassegnò alla vostre valutazioni ha l'obiettivo di diffondere la cultura della conciliazione attraverso la costituzione di Camere di conciliazione presso ogni Tribunale, con l'attivo coinvolgimento dell'avvocatura ed in stretta collaborazione con la magistratura.

Il ricorso alla Camera di conciliazione presso il Tribunale dovrebbe avere un carattere facoltativo e generale e dovrebbe costituire l'accesso alla giustizia parallelo rispetto alla giurisdizione.

La presenza dell'organismo conciliativo all'interno del Tribunale, accompagnata da un servizio volto ad orientare le diverse domande di giustizia dei cittadini, renderebbe la conciliazione più visibile ed accessibile per tutti.

E la via conciliativa potrebbe essere esplorata per tutti quei diritti disponibili che possono trovar tutela in una composizione negoziale tra le parti, da raggiungere attraverso l'ausilio di un terzo neutrale.

Le procedure conciliative innanzi alla Camera di conciliazione presso il Tribunale opererebbero come filtri delle domande di giustizia, e dovrebbero potersi innestare sulle procedure giudiziali.

Insieme alla notevole riduzione dei tempi e dei costi per giungere alla risoluzione del conflitto, il più ampio ricorso alla conciliazione valorizza i fondamentali principi dell'autodeterminazione delle parti e della pacificazione sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Camere di conciliazione presso i Tribunali)

1. Ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati istituisce presso il Tribunale di pertinenza una camera di conciliazione.

2. La Camera di conciliazione ha sede presso il Tribunale e si avvale dell'organizzazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati e delle strutture e del personale degli uffici giudiziari del circondario del Tribunale.

3. La Camera di conciliazione svolge, sotto il controllo del presidente del Consiglio giudiziario istituito presso ogni Corte d'appello, funzioni di composizione non contenziosa delle controversie civili aventi ad oggetto diritti disponibili, con un limite di competenza per valore di euro 150.000.

4. La Camera di conciliazione, d'intesa con il presidente del Consiglio giudiziario ed in collaborazione con l'Ufficio relazioni con il pubblico del Tribunale, cura un servizio gratuito di informazione ed orientamento agli utenti che intendono proporre istanza di conciliazione.

5. Con regolamento del Ministero della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i principi generali diretti a garantire che gli statuti delle Camere di conciliazione siano improntate all'indipendenza ed alla imparzialità, nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle comunità europee serie L n. 115 del 17 aprile 1998, ed alla raccomandazione 2001/310/CE della Commissione del

4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle comunità europee serie L n. 109 del 19 aprile 2001.

Art. 2.

(Elenco dei conciliatori)

1. Per ogni Camera di conciliazione è istituito un elenco composto da almeno 7 esperti conciliatori al quale possono accedere gli avvocati che ne facciano richiesta, ed abbiano frequentato il corso per conciliatore di cui all'articolo 3 della presente legge riportando una valutazione finale positiva.

2. Nella fase transitoria, che precede la formazione dell'elenco degli esperti conciliatori, il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati con almeno 5 anni di anzianità, e valutata la presenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, i componenti dell'elenco dei conciliatori della Camera di conciliazione presso il Tribunale nel numero ritenuto idoneo allo svolgimento dei compiti durante la fase transitoria.

3. Il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, un Segretario generale che cura la tenuta dell'elenco degli esperti conciliatori, l'assegnazione degli affari agli esperti conciliatori, secondo il criterio di cui all'articolo 4, comma 3, e la liquidazione delle indennità ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. Il segretario generale della Camera di conciliazione presso il Tribunale presenta una relazione annuale sull'attività svolta dalla Camera al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati ed al Consiglio giudiziario.

Art. 3.

(Formazione degli esperti conciliatori)

1. I corsi di formazione per conciliatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge sono organizzati, in collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con la Scuola superiore della magistratura, dalle Università e dagli enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, contenente le norme attuative dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri con cui sono organizzati e svolti i corsi per la formazione dei conciliatori, ed i requisiti per l'ammissione ad essi.

Art. 4.

(Procedimento di conciliazione)

1. Davanti alle camere di conciliazione di cui all'articolo 1 il procedimento si svolge senza alcuna formalità e garantisce l'assoluta riservatezza delle dichiarazioni delle parti e dell'attività svolta, salvo diversa concorde volontà delle parti.

2. L'istanza di conciliazione è proposta per iscritto, congiuntamente da entrambe le parti oppure da una sola di esse, ed indirizzata all'ufficio del segretario generale della camera di conciliazione.

3. I procedimenti di conciliazione sono assegnati, in assenza di designazione concorde delle parti, secondo criteri di automatismo.

4. Il segretario generale convoca le parti davanti al conciliatore designato il quale all'esito della discussione formula una o più

proposte di accordo, tenuto conto di quelle formulate dalle parti.

5. Se le parti si conciliano si redige il processo verbale di conciliazione che ha efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti si redige un processo verbale nel quale sono riportate le proposte finali di ciascuna delle parti e quella del conciliatore. Tale verbale non può essere utilizzato se non nel corso di un successivo procedimento giudiziale e solo limitatamente al regolamento delle spese di giudizio.

7. Il procedimento di conciliazione può essere promosso su istanza congiunta delle parti anche durante il corso di un giudizio civile contenzioso, previo provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura civile.

8. Il giudice, qualora ritenga che vi siano gli estremi per il successo di una conciliazione in sede non contenziosa, sospende il processo per 30 giorni entro i quali le parti dovranno comunicare al giudice l'istituzione del procedimento di conciliazione, innanzi alla camera di conciliazione presso il Tribunale o ad uno degli organismi di conciliazione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, oppure richiedere la fissazione di una nuova udienza. Se il procedimento di conciliazione è istaurato il processo resta sospeso per la durata di 90 giorni. All'esito del procedimento conclusosi con un verbale di conciliazione le parti comunicano al giudice che la controversia è stata definita ed il giudice provvede a dichiarare l'estinzione del giudizio. Se non è stato raggiunto l'accordo ciascuna delle parti può riassumere il procedimento entro il termine di 150 giorni dalla sospensione.

9. Se la parte chiamata ad intervenire al procedimento non si presenta l'istante può ottenere un'attestazione della mancata comparizione.

10. La durata del procedimento non deve superare i 60 giorni e può essere prorogata fino ad un massimo di 90 giorni in caso di accordo tra le parti.

11. Davanti al conciliatore le parti compariscono personalmente. Possono presentare persone informate dei fatti ed esibire documenti. L'assistenza legale durante il procedimento di conciliazione è obbligatoria solo per le controversie di valore superiore ad euro 50.000,00.

12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti: il contenuto dell'istanza di conciliazione, gli obblighi di riservatezza, ogni altro aspetto relativo al procedimento di conciliazione che non sia già contenuto nella presente legge.

Art. 5.

(Spese, indennità ed esenzioni)

1. L'indennità spettante al conciliatore è posta in misura eguale a carico delle parti, nel caso di raggiungimento dell'accordo o di mancata conciliazione, se l'istanza è stata proposta congiuntamente; altrimenti, è posta a carico della parte istante.

2. Le istanze, gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

3. I verbali di conciliazione di valore non superiore a 50.000 euro sono esenti dalla imposta di registro.

4. L'ammontare dell'indennità spettante al conciliatore è determinato in base al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 223, contenente le norme attuative dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.